



Comune di Pero

Città Metropolitana di Milano

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERO E
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
RELATIVE AL TRASPORTO SOCIALE, CONSEGNA PASTI A DOMICILIO, ATTIVITÀ
RICREATIVE PER ANZIANI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2026 - 31 AGOSTO 2027, CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI.**

Pero, lì _____

tra

Il Dirigente Area Risorse, Servizi e Amministrazione Fabio Campetti del Comune di Pero, nato a Legnano l'8 dicembre 1967, che interviene esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta

e

L'Associazione _____, P.IVA: _____, con sede legale in _____ (____), via _____, iscritta al RUNTS ai sensi del D. Lgs. 117/2017, qui rappresentata da _____, nato/a a _____ e residente a _____ (____), in via _____, C.F. _____

PREMESSO:

- che la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia;
- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D. Lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D. Lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi



Comune di Pero

Città Metropolitana di Milano

di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso del _____ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata selezionata l'OdV/Aps, denominata _____, con sede in _____ (____), via _____, C.F. _____ iscritta al Registro _____ n. iscrizione _____ del _____, per lo svolgimento delle attività elencate nell'articolo 1 della presente Convenzione, a supporto con natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- che _____ ha esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione e che è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate;

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione vengono riconosciuti all'Associazione affiliata sotto forma di rimborso spese, a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività medesime, e che pertanto l'indicazione delle cifre è a titolo di contributo massimo presuntivo;
- per lo svolgimento delle attività previste è quindi esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo, rimborso forfettario, accantonamento, o simili, con la limitazione del rimborso delle spese dirette e delle spese indirette, per quest'ultime con la limitazione del rimborso della quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- nella realizzazione delle attività, l'Associazione firmataria della convenzione si rende disponibile a collaborare anche con altri soggetti (associazioni presenti sul territorio, volontari, ecc.) qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario per la riuscita delle iniziative.

Per tutto quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Pero e l'Aps/Odv con sede legale in _____ (____), via _____, C.F. _____, operano per favorire, attraverso il contributo dei volontari, le attività di seguito specificate, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanati dal Comune di Pero e rispondenti alle norme statutarie dell'Associazione stessa, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune stesso, con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
2. L'Aps/Odv con sede legale in _____ (____), via _____, C.F. _____, fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati, sulla base delle specifiche indicazioni dei servizi comunali, nelle seguenti attività:



Comune di Pero

Città Metropolitana di Milano

- attività di trasporto sociale in favore delle persone anziane o in situazioni di fragilità, secondo il vigente Regolamento comunale, sulla base delle indicazioni dei Servizi sociali. L'associazione e i volontari non possono a nessun titolo richiedere somme per l'effettuazione di questo tipo di trasporti, né prenotare trasporti privati come Associazione per persone che usufruiscono del trasporto sociale comunale o porsi in concorrenza con il trasporto sociale comunale;
- consegna dei pasti a domicilio preparati da SettimoPero Welfood su indicazione dei Servizi sociali, con monitoraggio delle situazioni dei soggetti particolarmente fragili;
- realizzazione di attività ludico-ricreative presso il centro anziani di via Greppi e di via Matteotti;
- organizzazione di almeno tre feste ogni anno (ad es. festa della Befana, pranzo di Natale, festa della Donna, festa dei Nonni);
- organizzazione di almeno due iniziative rivolte alla cittadinanza, con particolare riferimento agli anziani, con utilizzo gratuito degli spazi;
- collaborazione nelle attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione, nell'ambito delle strutture comunali, in materia di prevenzione sanitaria e mantenimento dell'integrità fisica.

3. L'Aps/Odv con sede legale in _____ (___), via _____, C.F. _____ si impegna a garantire la continuità delle attività oggetto della convenzione grazie al supporto dei volontari appartenenti alla stessa, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, non diffondendo alcun dato che li riguardi e vigilando sulla correttezza dei rapporti tra utenti e volontari, nonché il rispetto degli standard organizzativi e strutturali di legge, ove previsti dalla normativa nazionale/regionale.
4. Per quanto riguarda le attività di trasporto sociale, l'Aps/Odv si impegna a garantire il servizio per destinazioni normalmente raggiungibili in condizioni di sicurezza e agevole accessibilità, all'interno del seguente orario:
 - partenza da Pero dalle ore 7.30;
 - rientro a Pero entro le ore 18.
5. Per destinazioni che presentino particolari criticità logistiche, viabilistiche o organizzative, ovvero qualora le condizioni del percorso o del luogo di destinazione non consentano di operare in adeguate condizioni di sicurezza per l'utente, i volontari o il mezzo impiegato, l'Aps/Odv può riservarsi di valutare la fattibilità del servizio.
6. Laddove lo svolgimento delle attività necessitino di specificazioni operative, le parti concorderanno le soluzioni idonee allo svolgimento delle attività.
7. Le attività oggetto della presente convenzione verranno verificate tramite l'invio di report periodici mensili al Servizio Sociale.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.
2. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.



ART. 3 - RESPONSABILI DEL PROGETTO

1. I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione sono la dott.ssa Susanna Bellucci e _____
2. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
3. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'individuazione delle persone e del loro numero che dovranno essere preposte all'esercizio delle suddette attività, in possesso di idonei requisiti, spetterà unicamente all'Associazione.
2. L'associazione _____, data la peculiarità degli utenti a cui sono rivolti i servizi e le attività, si impegna ad effettuare una adeguata e continua formazione dei volontari attivi, fornendo eventuale programma e nominativo dei partecipanti al Responsabile comunale competente, al fine di assicurare al meglio la prestazione dei servizi, così come regolata dalla presente convenzione.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____, numero _____, scadenza _____.
2. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D. Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione.

ART. 6 – RIMBORSO SPESE

1. Gli oneri per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione vengono riconosciuti all'Associazione affiliata sotto forma di rimborso spese, a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività medesime, e pertanto, l'indicazione delle cifre è a titolo di contributo massimo presuntivo.
2. Per lo svolgimento delle attività previste, è esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo, rimborso forfettario, accantonamento, o simili, con la limitazione del rimborso delle spese dirette e delle spese indirette, per quest'ultime con l'ulteriore limitazione del rimborso della quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.
3. Nel rispetto del principio dell'effettività delle spese, l'Amministrazione Comunale riconosce all'associazione la copertura dei costi sostenuti per l'applicazione della presente convenzione tramite rimborso così determinato:
 - 100% delle spese dirette sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riconoscono come spese ammissibili:
 - il costo del carburante;



- il costo delle assicurazioni per i volontari attivi;
 - i costi dei beni, materiali e servizi acquistati per la realizzazione di specifiche attività;
 - tutti i costi riferibili alle autovetture nei limiti di utilizzo delle stesse in attuazione della convenzione;
 - spese indirette di funzionamento dell'Associazione per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, per una quota parte da definire a consuntivo in relazione al complesso delle attività associative svolte, nell'ammontare massimo del 70% delle spese sostenute e rendicontate, ad eccezione delle seguenti spese:
 - per l'affitto della sede, per le quali si riconosce il rimborso dell'85% della spesa sostenuta e rendicontata;
 - per le utenze relative alla sede, per le quali si riconosce il rimborso dell'80% della spesa sostenuta e rendicontata.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riconoscono come spese ammissibili:
- le spese generali di gestione dell'Associazione (locazione e utenze per la sede, pulizie, manutenzione ordinaria);
- Tali spese possono essere rendicontate solo nella quota parte riferita alle attività realizzate.
4. Il contributo massimo complessivo riconosciuto dall'Amministrazione Comunale a copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione è pari a € 16.500,00 fino al 31/08/2027, oltre al possibile rinnovo di 12 mesi, per il medesimo importo massimo pari ad € 16.500,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4/5, del D.P.R. 633/72).
 5. Tale somma sarà corrisposta con periodicità trimestrale mediante trasferimento dei fondi sul c/c indicato dall'Associazione, a seguito di presentazione di documentazione attestante le spese sostenute per l'effettuazione dei servizi di cui alla presente convenzione. La modalità di pagamento riconosciuta per la documentazione delle spese è il bonifico bancario/postale o altra forma di pagamento elettronico che garantisca la tracciabilità del medesimo, come specificato al successivo art. 7 comma 6.
 6. Il rimborso spese comunali e le spese sostenute andranno inserite dall'Associazione nel bilancio.
 7. Prima della liquidazione del contributo, vi sarà un momento di verifica, anche documentale, dell'assolvimento dei reciproci adempimenti.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La presente convenzione, ai sensi della delibera di Anac del 27/07/2022 n. 371, è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'Associazione deve pertanto comunicare al Comune:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla convenzione comporta la risoluzione di diritto della medesima.



5. In occasione di ogni rimborso spese all'Associazione o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA

1. La Convenzione avrà durata sino al 31/08/2027 e potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, previa disponibilità delle parti, da manifestarsi in forma scritta entro la scadenza della convenzione.
2. È fatta salva la possibilità della consegna anticipata, nelle more dei controlli dei requisiti e della stipula della convenzione.

ART. 9 – CONTROLLI

1. Il Comune di Pero si riserva di verificare periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità.

ART. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. È fatto obbligo all'operatore economico e collaboratori dello stesso di garantire, per quanto compatibile, il massimo rispetto delle prescrizioni stabilite nel Codice di Comportamento vigente.

ART. 11 – RISOLUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
 - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
3. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

1. L'incarico di cui alla presente convenzione comporta che l'Odv/Aps possa trattare dati personali per conto del Comune.



2. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ss.mm.ii., i dati personali forniti o comunque acquisiti per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati nel rispetto della vigente suindicata normativa e per il periodo strettamente necessario all'esecuzione della convenzione stessa.
3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pero, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha il potere di nominare l'Odv/Aps quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
4. L'Odv/Aps, che accetta la nomina, è designato ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 quale Responsabile del trattamento (di seguito anche "Responsabile Esterno") dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine di adempiere alla convenzione e non per altre finalità. A tal riguardo le Parti – in relazione al trattamento dei dati – regolamentano i loro rapporti attraverso atto separato facente parte integrante della presente convenzione (di seguito anche "Atto di nomina a responsabile").
5. L'Odv/Aps dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento, manlevando il Comune di Pero in caso di violazione della suindicata normativa o delle istruzioni fornite dal Titolare compiuta dall'operatore stesso o dai suoi volontari.
6. In riferimento ai dati personali conferiti dall'Odv/Aps ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, il Comune di Pero, in quanto Titolare del trattamento, dichiara che gli stessi saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di selezione e dell'eventuale successiva sottoscrizione della convenzione, nel rispetto della normativa applicabile afferente la protezione dei dati.
7. L'interessato può contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.protezione.dati@comune.pero.mi.it
8. L'interessato in caso di violazione della normativa ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga vi siano i presupposti.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali di bollo e di registrazione, eventuali, relative alla presente convenzione, sono a carico dell'Associazione.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto specificamente nella presente Convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e segg. del Codice Civile, alla L. 266/2001, alla L.R. 1/2008, al D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ai regolamenti comunali.



Comune di Pero

Città Metropolitana di Milano

Il Dirigente Area
Risorse, Servizi e Amministrazione
Comune di Pero
Fabio Campetti

"Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa"